



A tutti gli iscritti al Collegio

Oggetto: aggiornamento scadenze in materia di sicurezza antincendio

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge del 24 aprile 2020, 27, di cui al testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.110 del 29-04-2020 (Suppl. Ordinario n. 16) stabiliva che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

In tale proroga rientrano anche le scadenze dei quinquenni di riferimento per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno (art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.).

Con ulteriori provvedimenti contenuti nel decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", è stata prevista la proroga al 15 ottobre 2020 dei soli termini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020 nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 puntualmente indicati in Allegato 1 al citato D.L. 83/2020.

La legge 25 settembre 2020 n° 124, legge di conversione del D.L. 30.07.2020 n° 83 (GU Serie Generale n. 240 del 28-09-2020), nell'Allegato I non menziona, tuttavia, l'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che, conseguentemente, non può beneficiare della previsione di ulteriore proroga al 15 ottobre 2020.

In sintesi, tutte le proroghe in materia di sicurezza antincendio in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 sono decaduti il 31 ottobre 2020, comprese le scadenze dei citati quinquenni di riferimento.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che all'articolo 63-bis ha stabilito la proroga dei termini per l'adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione al decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019.

Il termine per l'attuazione delle misure stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019 è prorogato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza.

Quindi le scadenze per gli adeguamenti degli edifici di civile abitazione sono le seguenti:

- al 6 maggio 2021 per l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale di emergenza (scadenza non prorogata);
- al 31 luglio 2021 per i rimanenti adempimenti.

Da ultimo si segnala che con il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in legge del 11 settembre 2020 n° 120, ha introdotto importanti modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241: «8 -bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14 -bis , comma 2, lettera c) , 17 -bis , commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14 -ter , comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6 -bis , primo periodo , **adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 - nonies ,ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.».

In sintesi, in moltissimi casi, eventuali provvedimenti adottati oltre i termini previsti dalle specifiche norme, ad esempio 60gg approvazione progetto VVF, sono da intendersi inefficaci.

Cordiali saluti